

ITR2885

Interrogazione con richiesta di risposta scritta al presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi

Premesso che:

- In seguito alla pubblicazione dell'ultimo DPCM tutta la regione Lombardia è stata decretata "zona rossa";
- a seguito della richiesta di chiarimenti da parte di Regione Lombardia sulla possibilità di svolgimento dell'attività venatoria e di pesca dilettantistica, la Prefettura di Milano è intervenuta con un proprio comunicato del seguente tenore : *"In considerazione della complessa qualificazione giuridica delle attività venatoria e di pesca dilettantistica e dell'attuale contesto epidemiologico in cui l'obiettivo è quello di ridurre al massimo gli spostamenti individuali, si tende a supportare una interpretazione restrittiva"*.

"In tal senso si può ritenere che l'attività venatoria e di pesca non possano essere assimilate all'attività sportiva consentita dall'art 3 comma 4 lett. e) del DPCM, ossia a "attività sportiva e in forma individuale", salvo che non si tratti di pesca sportiva o di tiro a volo, come da allegato provvedimento del Ministro dello Sport che individua le discipline sportive riconosciute dal Coni.

Sul tema si precisa inoltre che su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla zona 3, vige un coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute";

Preso atto:

- delle considerazioni sopra svolte dalla Prefettura di Milano, si precisa quanto segue:

nell'elenco delle discipline sportive riconosciute dal Coni, alla voce Armi Sportive da caccia nel codice ID n. AC001 /002/003/004 vengono individuate diverse discipline come il tiro con fucili con canne ad anima liscia e caricamento a palla, il tiro con l'arco da caccia, il tiro di campagna con carabina a canna rigata da caccia munito o meno di ottica, il tiro piattello con fucili ad anima liscia in percorso di caccia.

Considerato che:

- un'interpretazione restrittiva, presuppone che sia stata valutata e prevista (nel DPCM) una ben delineata fattispecie della quale si renda opportuna e necessaria per esigenze applicative un'interpretazione: nel caso specifico dell'attività venatoria non è possibile parlare di interpretazione restrittiva in quanto la medesima non è oggetto di valutazione specifica;
- la Prefettura, organo esecutivo, non è titolata a compiere interpretazioni di norme, essendo deputata unicamente ad assicurarne il rispetto, peraltro vertendo in materia di compressioni di libertà individuali non è comunque possibile procedere con interpretazioni "restrittive";
- l'attività venatoria, in primis, deve essere differenziata a seconda delle differenti tipologie che vengono svolte sul territorio, nelle diverse regioni e nelle diverse specie cacciabili (a titolo di esempio: caccia di selezione zona Alpi, tipica alpina, caccia al capanno, ecc...) molto diverse fra di loro;
- suddetta attività è sempre stata qualificata come attività sportiva svolta in maniera individuale (come tale è stato riconosciuto il trekking) ed è oggetto di autorizzazione con provvedimenti generali di individuazione del calendario venatorio e ad ogni singolo cacciatore è rilasciata, previa verifica dei requisiti di legge, una individuale licenza di caccia, con relativi oneri economici a carico del richiedente;
- la caccia tipica alpina di selezione viene programmata attraverso i piani di prelievo redatti dalla Pubblica Amministrazione a seguito dei censimenti e persegue obiettivi di pubblico interesse;

- l'attività di caccia di selezione in zona Alpi – vagante -, ha un arco temporale di svolgimento molto ristretto ed è svolta da sempre, prima ancora dell'evento pandemico Covid-19, e anche durante le precedenti restrizioni imposte dai vari DPCM, nel rispetto del distanziamento sociale proprio per la sua stessa natura, da esercitarsi all'aperto, in forma molto spesso individuale o con al massimo due persone previste per legge per la natura specifica dell'attività venatoria stessa;

- gli atti amministrativi sopra richiamati, di programmazione ed autorizzativi, qualificabili di pubblico interesse, continuano a spiegare la loro efficacia in quanto non revocati o sospesi dall'entrata in vigore dell'ultimo DPCM;

- il comunicato della Prefettura di Milano, a firma del Capo di Gabinetto Vice Prefetto Dr.ssa Alessandra Tripodi, non prende in alcuna considerazione gli aspetti sopra citati, tutti regolamentati secondo le normative vigenti sulle legislazioni in materia di caccia e nella corretta gestione faunistica venatoria.

Pertanto non trova giustificazione normativa impedire in tutta la zona rossa l'attività venatoria, senza alcuna distinzione, attività che può essere svolta secondo tutte le prescrizioni di sicurezza richieste, quanto meno per la caccia di selezione in zona Alpi;

Rilevato che:

- molti territori delle Comunità Montane (porto ad esempio la Val Seriana, Val Brembana e Val di Scalve) già delineati geograficamente nella Regione Lombardia, hanno ad oggi un indice di RT per il Covid-19 che rientrerebbe nei valori di zona gialla e arancione;

- molti cacciatori risultano essere residenti nei medesimi comuni nel cui territorio insistono le zone di attività venatoria dei comprensori alpini e gli stessi quindi potrebbero esercitare attività venatoria senza uscire dal proprio Comune;

- alla luce dell'inquadramento sistematico giuridico della fattispecie, si ritiene che siano comunque consentiti gli spostamenti anche fuori dal Comune di residenza per raggiungere le zone autorizzate di caccia, spostamenti resi necessari dalla situazione di necessità connessa all'interesse pubblico;

Alla luce di quanto sopra esposto, testo condiviso con l'Associazione Nazionale Assoarmieri nella figura del suo Presidente Avv. Antonio Bana, si chiede di sapere:

- se Regione Lombardia non ritenga opportuno con propria ordinanza, considerata l'attività venatoria di selezione in zona Alpi non solo come attività sportiva svolta in maniera individuale ma anche, in quanto programmata attraverso piani di prelievo, perseguente obiettivi di pubblico interesse, attestare che la medesima, compreso l'attività di recupero della selvaggina ferita o malata, sia situazione di necessità ai sensi e per gli effetti delle misure anti COVID 19 prevedendo che l'esercente attività venatoria, titolare di porto d'armi e di licenza di caccia, dovrà essere in grado di dimostrare lo spostamento dalla propria casa alla zona consentita e riservata di caccia mediante relativa autocertificazione.

Firmato il consigliere regionale Barbara Mazzali